



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 2 maggio 2007

Prot. 10613/PROD.COMM.

Al Comune di

Rif. prot. 2024 dd. 22/03/2007

Allegati:

Oggetto: L.R. 29/2005, artt. 4, comma 1, lettera g) e 7, comma 2, lettera b).
Requisiti professionali.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se l'aver esercitato, da parte di un pescatore, la vendita diretta del proprio pescato, faccia maturare il requisito professionale ai fini dell'attività commerciale alimentare ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 29/2005.

Il dubbio nasce dal fatto che il citato articolo 7, al comma 2, lettera b), senz'altro prevede, ai fini della maturazione del requisito in discorso, anche l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita di prodotti alimentari all'ingrosso o al dettaglio, però la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 dispone in via esplicita la non applicazione della L.R. 29/2005 ai pescatori che vendano al pubblico al dettaglio i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività.

Si sottolinea che già ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 138/2003 (regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della L.R. 8/1999, applicabile in regime di *prorogatio* in virtù dell'articolo 110, comma 17, della sopravvenuta L.R. 29/2005), per <<esercizio in proprio dell'attività di vendita di prodotti alimentari>> si intendeva qualsiasi attività commerciale di alimenti, anche esclusa dalla legge dal suo ambito di applicazione.

La norma è stata riprodotta nel nuovo <<regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita>> di cui al DPR 069/2007, dove, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la portata della disposizione è stata perfino ampliata, in quanto ora si intende per <<esercizio in proprio dell'attività di **vendita** o di **somministrazione** di cui all'articolo 7 della legge, qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione>>.

La norma regolamentare in argomento va riferita proprio alle fattispecie di attività commerciali che non sono riconducibili nel settore *stricto sensu* del diritto amministrativo del commercio, portandosi, come esempio, le attività di vendita di alimenti da parte dell'agricoltore, dell'artigiano, dell'industriale, *nonché del pescatore*, escluse tutte dall'applicazione della L.R. 29/2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 (per completezza, si aggiunge che le attività di somministrazione non soggette alla disciplina di cui alla citata L.R. 29/2005 sono l'attività agrituristica e l'attività di somministrazione del vino da parte dell'imprenditore agricolo ex art. 191 reg. TULPS).

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr